

Art. 30 del CCDI

### **Ticket mensa**

1. L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e alle disposizioni contrattuali, assicura il servizio di mensa aziendale al personale con contratto a tempo indeterminato, determinato e/o part-time.
2. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto).
3. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione.
5. Possono usufruire del buono pasto i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. L'attività lavorativa pomeridiana deve essere di almeno di 2 (due) ore, purchè l'attività complessiva sia di almeno 8 (otto) ore. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, per recupero di permessi orari e per la partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, purchè l'attività pomeridiana sia almeno di 2 (due) ore e l'attività complessiva sia almeno di 8 (otto). Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
6. Il diritto al buono pasto si matura con l'effettiva presenza in servizio ed è correlata a sistemi di rilevazione elettronica; il diritto non decade nei casi di fruizione dei sottoelencati permessi orari, in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro: a) riposi giornalieri (ex allattamento art.39 D.Lgs. n.151/2001); b) assemblea sindacale; c) permessi sindacali ex art.10 CCNQ del 07/08/1998.
7. In applicazione dell'art.13 del CCNL 9.5.2006, le figure professionali dell'area educativa usufruiscono del buono pasto con interruzione del servizio a fine o inizio orario di lavoro nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000.
8. Il personale di cui al comma precedente ha diritto al buono pasto per l'attività ordinaria sulla base della effettiva presenza in servizio nei giorni del lunedì e del martedì.
9. Il personale che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, per particolari esigenze eccezionali e non prevedibili deve assicurare la continuità del servizio oltre il tempo di lavoro ordinario, ha diritto al buono pasto se la prestazione extra ordinaria sia pari o superiore a 2 (due) ore , collocando la pausa pranzo alla fine dell'attività lavorativa.
10. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento.
11. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,29. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa contrattazione decentrata, con delibera di Giunta Comunale.